

N. 2485-2572-2694-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(Relatore: **MENEGHETTI**)

SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 22 gennaio 1985 (Stampato n. 214)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**PACINI, FIOCCHI, TORRI, MURATORE, RIVA DINO, PARRINO,  
CASTELLI, MILANI ELISEO, BOMBARDIERI, VETTORI, CEN-  
GARLE, PALUMBO, ALIVERTI, PADULA, SALVI, FONTANA**

Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE  
sulla conservazione degli uccelli selvatici

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 29 gennaio 1985*

---

E SULLE

## PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NEBBIA, RODOTÀ, AMODEO, BASSANINI, BENEVELLI, CIFARELLI,  
CODRIGNANI, FIANDROTTI, LEVI BALDINI, MANNUZZU, MELEGA,  
ONORATO, PIRO, RONCHI, SERAFINI, TAMINO, BOSELLI,  
PALMINI LATTANZI, VACCA**

*Presentata il 20 febbraio 1985*

---

Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE  
sulla conservazione degli uccelli selvatici

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LODIGIANI, DI DONATO, FELISETTI, LA GANGA, CASALINUOVO,  
SANTINI, PIERMARTINI, BARBALACE, FIORINO, MANCHINU,  
FERRARINI, PIRO, FIANDROTTI, SALERNO**

*Presentata il 20 marzo 1985*

---

Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE  
sulla conservazione degli uccelli selvatici

---

*Presentata alla Presidenza il 12 giugno 1986*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — a) *La direttiva.* Il testo approvato dalla Commissione agricoltura della Camera in sede referente ed ora all'esame dell'Aula, rappresenta l'ultima tappa, in ordine di tempo, di un cammino particolarmente lungo e travagliato sulla via del recepimento della direttiva CEE n. 409 del 1979.

Com'è noto, tale direttiva che riguarda « tutte le specie di uccelli naturalmente viventi allo stato selvatico » (articolo 1), si propone di mantenerne o adeguarne la popolazione « ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative » e fa obbligo agli Stati membri di adottare le misure necessarie al conseguimento di questo scopo (articolo 2). In tal senso, configura un sistema di protezione ad intensità variamente graduata a secondo delle singole specie (articoli da 3 a 7) e vieta taluni sistemi e condizioni di caccia, cattura od uccisione (articolo 8). Consente, per ragioni ed a condizioni tassative, che talune disposizioni possano venire derogate (articolo 9). Prevede che gli Stati membri incoraggino la ricerca e gli studi sulla materia in oggetto e vigilino affinché l'introduzione di specie extraeuropee non pregiudichi gli equilibri ecologici locali (articoli 10 e 11). Istituisce un sistema informativo reciproco fra Stati e Commissione (articolo 12), nonché specifiche procedure per le modifiche che si rendessero necessarie ai fini dell'adeguamento di taluni degli allegati al progresso tecnico e scientifico (articoli da 15 a 17). Facoltizza gli Stati membri ad adottare misure più rigorose di quelle da essa previste (articolo 14) e stabilisce che l'adeguamento delle normative nazionali

debba avvenire entro il termine di due anni dalla notifica della direttiva stessa.

L'allegato I, che elenca le specie per la conservazione del cui *habitat* sono previste particolari misure di protezione, è stato di recente modificato con direttiva CEE n. 411/85.

b) *L'iter legislativo dei progetti di recepimento.*

In Italia, la procedura di recepimento ebbe inizio il 22 ottobre 1981, con la presentazione alla Camera dei deputati della proposta di legge n. 2985, di iniziativa del deputato Meneghetti ed altri; successivamente, il 4 dicembre dello stesso anno, un progetto di legge sull'identica materia, venne presentato al Senato ad iniziativa del senatore Pacini ed altri (n. 1652).

Il progetto Meneghetti fu approvato, con modificazioni, in una sola seduta della Commissione agricoltura della Camera, in sede legislativa, il 18 maggio 1982 e, quindi, trasmesso al Senato, ove, con il numero 1915, venne abbinato al citato progetto Pacini, nonché al progetto n. 746 (Morandi ed altri) concernente modifiche alla legge n. 968 del 1977, per l'esame congiunto presso la Commissione agricoltura di quel ramo del Parlamento in sede referente. Il progetto Morandi fu, poi, disabbinato, nella seduta del 18 giugno 1982.

La Commissione agricoltura del Senato elaborò un testo (presentato, con relazione scritta il 6 agosto 1982) caratterizzato da un tentativo di mediazione, in materia di attribuzione alle regioni della facoltà di apportare modifiche all'elenco delle specie cacciabili ed al calendario

venatorio, fra quanto contenuto nel progetto approvato dalla Camera ed i pareri espressi sul punto dalle Commissioni affari costituzionali e per le questioni regionali del Senato. Tuttavia perdurando « motivi di perplessità sul testo adottato » e determinandosi la conseguente necessità di « ulteriori approfondimenti », lo stesso relatore Ferrara, nella seduta dell'Assemblea del 21 ottobre 1982, chiedeva ed otteneva la sospensione del dibattito ed il rinvio in Commissione. Nel 1983, l'intervenuta chiusura anticipata dell'ottava legislatura conduceva alla decadenza degli atti del procedimento fin qui succintamente riepilogato.

Nel frattempo, un primo parziale recepimento di taluni aspetti della direttiva si concretizzava attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 1982, col quale il Presidente del Consiglio, avvalendosi della procedura prevista all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge sulla caccia, apportava modifiche all'elenco delle specie cacciabili, in parte coincidenti con le indicazioni della menzionata direttiva. Tale adeguamento non è, tuttavia, da ritenersi del tutto soddisfacente, poiché, anche a prescindere dalla controversa legittimità del procedimento di modifica accennato, che consente ad una fonte sub-legislativa di porre o modificare norme-cornice, entro le quali le regioni sono chiamate a legiferare (e, sotto questo profilo, è pendente un ricorso alla Corte costituzionale), l'elenco delle specie cacciabili attualmente in vigore comprende talune specie non consentite dalle norme comunitarie, come rilevato dalla Commissione CEE nel « parere motivato » del 16 ottobre 1984.

Il 7 ottobre 1983 — nella IX legislatura — veniva presentato al Senato il progetto n. 214, con il senatore Pacini ancora come primo firmatario, in un testo riformulato rispetto a quello licenziato dalla Commissione agricoltura del Senato nella legislatura precedente, in base alle indicazioni emerse dall'ampio ed articolato dibattito, che allora si era determinato.

Sulla falsariga di tale progetto, la Commissione elaborò, dunque, un nuovo

testo, licenziato per l'aula, con relazione scritta, il 7 giugno 1984, ma nella seduta del 24 luglio dello stesso anno, l'Assemblea deliberò il rinvio in Commissione, con nuovi pareri della Commissione affari costituzionali e della Giunta per gli affari delle Comunità europee, per consentire un riesame, sulla base degli atti giudiziari e delle decisioni comunitarie nel frattempo intervenuti. Si trattava dell'avvenuta notificazione ai due rami del Parlamento dell'ordinanza con cui il TAR del Lazio rimetteva alla Corte costituzionale (per i profili dianzi accennati) gli atti relativi ai procedimenti originati dai ricorsi contro il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 1982 e della lettera del 22 febbraio 1984 del Commissario CEE Narjes al nostro Ministero degli esteri circa il mancato adeguamento della normativa italiana alle disposizioni comunitarie, cui avrebbe poi fatto seguito il già citato « parere motivato » del 16 ottobre 1984.

La Commissione predisponendo, dunque, un nuovo testo (che teneva conto della documentazione acquisita, dei nuovi pareri della Giunta delle Comunità europee e della Commissione affari costituzionali e delle ulteriori linee di tendenza emerse nel corso del dibattito in Sottocommissione) sul quale si poteva registrare « l'unanime convergenza delle varie componenti della Commissione stessa ». La relazione relativa veniva trasmessa alla Presidenza il 14 novembre 1984.

Al già ampio dibattito sin lì svoltosi, ne succedeva uno non meno approfondito presso l'Assemblea del Senato, che dedicava alla discussione generale le sedute del 13, 14 dicembre 1984 e del 16 gennaio 1985 ed alla discussione ed approvazione degli articoli ed all'approvazione finale le sedute del 17 e del 22 gennaio 1985.

Il testo licenziato dal Senato e trasmesso alla Camera il 22 gennaio 1985 aveva, peraltro, ottenuto consensi anche da parti politiche che, insoddisfatte per questo o quell'aspetto, avevano poi deciso per il voto contrario.

D'altra parte, la lunghezza stessa dell'iter testimoniava delle molte occasioni di confronto, arricchimento e verifica di cui la sua elaborazione aveva potuto usufruire.

La Commissione agricoltura della Camera (davanti alla quale si trovavano anche le proposte di legge n. 2572 di Nebbia ed altri e n. 2694 di Lodigiani ed altri, presentate, rispettivamente, il 20 febbraio ed il 20 marzo 1985) ne ha iniziato l'esame congiunto nella seduta del 13 giugno 1985. Nella seduta del 18 giugno 1985 si è deliberato di costituire un Comitato ristretto, con l'obiettivo di pervenire alla formulazione di un testo unificato, ma, il 12 marzo 1986, il relatore dava atto che, pur avendo il Comitato ristretto operato ogni sforzo in direzione di un miglior punto di equilibrio rispetto a quello espresso dal testo del Senato, questo risultato non era stato purtroppo possibile conseguire e, pertanto, suggeriva di assumere come testo base quello approvato dal Senato. La Commissione accettava di procedere secondo questa linea e nelle sedute del 18 e 19 marzo perveniva alla formulazione del testo attuale, secondo il dettaglio che sarà qui di seguito illustrato.

c) *Il testo attuale.*

*Articolo 1* (Recepimento della direttiva): opera l'integrale recepimento della direttiva 79/409/CEE e fa propri gli scopi da questa posti. Stabilisce, inoltre (conforme il disposto di cui all'articolo 13 della direttiva stessa), che l'adozione delle misure previste non deve comunque deteriorare la situazione attuale per quel che riguarda l'avifauna migrante, con particolare riferimento al periodo della riproduzione e durante il ritorno ai luoghi di nidificazione. Il testo è identico a quello approvato dal Senato.

*Articolo 2* (Adeguamento della legislazione regionale): stabilisce l'adeguamento della legislazione regionale alle disposizioni contenute nella presente legge, se-

condo modalità opportunamente differenziate fra le regioni a statuto ordinario da una parte e quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dall'altra. Il testo è identico a quello approvato dal Senato.

*Articolo 3* (Piani di protezione - Indirizzo e coordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste):

primo comma: prevede la predisposizione dei piani regionali di protezione e definisce le loro finalità. Il testo è identico a quello approvato dal Senato;

secondo comma: stabilisce che i predetti piani di protezione oltre alle previsioni di cui all'articolo 6 della legge sulla caccia (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati di protezione della selvaggina, zone di addestramento cani, incentivi a favore dei proprietari che si impegnano alla protezione dell'ambiente e della selvaggina, indennizzi per la liquidazione dei danni) comprendano opportune misure per la conservazione e ripristino di *habitat* e biotipi, nonché per la protezione di specie rare o minacciate di estinzione, con particolare riguardo a quelle elencate all'allegato I della direttiva 409/79 come modificato dalla direttiva 411/85. Con questa disposizione viene data esecuzione a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 409, che assicura speciali misure di protezione a favore delle specie comprese nel menzionato allegato I. Il testo è identico a quello approvato dal Senato, eccezion fatta per la modifica tecnica che relativizza il riferimento all'allegato I della direttiva 409, al testo oggi vigente, quale risulta dalle modifiche apportatevi con la menzionata direttiva 411;

terzo comma: stabilisce che le specie comprese nell'annesso II della legge (che corrisponde all'allegato I della direttiva 409/79 nel testo originario) fanno parte della fauna selvatica italiana e si considerano particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2 della legge sulla caccia. Rispetto al testo del Senato, l'attuale testo

presenta una diversa formulazione del riferimento e la menzione esplicita della ricomprensione delle specie in oggetto nella « fauna selvatica italiana »;

quarto comma: prevede che i piani di protezione, comprensivi dei progetti specifici di intervento e della menzione dei tempi di attuazione, sono approvati dal consiglio regionale e trasmessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale, ugualmente, debbono venire trasmesse le successive variazioni.

La disposizione riproduce il testo del Senato, salvo che per il termine di adozione e trasmissione dei piani, originariamente previsto in un anno dall'entrata in vigore della legge, ed ora soppresso a seguito dell'accoglimento di un emendamento del Governo;

quinto comma: prevede che nei piani regionali siano previsti anche interventi per la protezione delle specie migratrici. Testo identico a quello del Senato;

sesto comma: attribuisce al Ministero funzioni di indirizzo e coordinamento relativamente alla redazione dei piani ed alle previsioni di cui al successivo articolo 7 sul sistema delle deroghe. In tale funzione il Ministero è assistito, con compiti consultivi, dal Comitato tecnico venatorio nazionale e dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina. Il testo è identico a quello approvato dal Senato;

settimo comma: affida al Ministero dell'agricoltura il compito di fornire alla Commissione CEE le informazioni di cui al terzo paragrafo dell'articolo 4 della direttiva 409, vale a dire le informazioni idonee a consentire di assumere quelle iniziative di coordinamento tali da fare in modo che le zone di intervento costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare alle esigenze di protezione.

*Articolo 4 (Accesso ai fondi):* nuovo rispetto al testo approvato dal Senato, trova origine in un articolo aggiuntivo proposto dal Governo ed accolto dalla

Commissione agricoltura. La disposizione relativa integra la vigente disciplina dell'accesso ai fondi rustici per l'esercizio della caccia, abrogando, a tal fine, i primi due commi dell'articolo 842 del codice civile (dei quali, il primo fa divieto al proprietario del fondo di impedire che vi si entri, per l'esercizio della caccia, salvo che nell'ipotesi di fondo chiuso nei modi stabiliti dalla legge o di esistenza in esso di colture in atto suscettibili di danno; il secondo facoltizza, invece, il proprietario ad opporsi a chi non sia munito di licenza rilasciata dall'autorità); conferma i casi di divieto di accesso ai fondi previsti dall'articolo 17 della legge n. 968 del 1977 (che corrispondono sostanzialmente alle ipotesi delineate dal codice civile), ai quali innova per la parte in cui la facoltà di impedire l'accesso viene estesa ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricompresi nei piani regionali di protezione di cui all'articolo 3. Prevede, infine, un potere sostitutivo, in via provvisoria, del Ministero dell'agricoltura nell'ipotesi in cui le regioni non provvedano ad approvare i piani predetti.

Questa soluzione legislativa non ha mancato di suscitare ampie polemiche sia sul piano del metodo che su quello del merito. Relativamente al primo punto di vista si è da più parti manifestato il timore che la descritta disciplina sia stata progettata al solo fine di interferire con la richiesta di *referendum* relativa all'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile, ma a tal proposito deve, comunque, osservarsi che una revisione generale della legge sulla caccia è da tempo negli intendimenti del Governo, ed a questo fine un Comitato tecnico istituito presso il Ministero dell'agricoltura sta lavorando alle varie ipotesi di riforma.

Relativamente alle obiezioni sostanziali, invece, sembrano potersi condividere le perplessità di chi ritiene che la nuova disciplina non si discosti granché da quella attuale e disattenda quindi le legittime richieste provenienti dal mondo agricolo circa una più rigorosa regolamentazione della possibilità di accesso dei cacciatori ai fondi rustici. Nello stesso senso, analoghe e, forse, maggiori preoc-

cupazioni suscita l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 842 del codice civile, che oggi consente al proprietario del fondo l'opposizione all'accesso di chi non sia munito di regolare licenza.

*Articolo 5 (Specie cacciabili):* riproduce, senza modifiche, l'articolo 4 del testo approvato dal Senato. La norma adeguata alle disposizioni comunitarie l'elenco delle specie cacciabili, accogliendo, in tal modo, il primo dei rilievi mossi dalla Commissione CEE nel già citato « parere motivato » del 16 ottobre 1984.

Stabilisce, inoltre, che, fuori dei casi di ricorso alle procedure di deroga previste dal successivo articolo 7, le variazioni del predetto elenco debbano essere disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'agricoltura, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il Comitato tecnico venatorio nazionale previsto dall'articolo 4 della legge sulla caccia. In tal modo viene modificata — in senso più rigoroso — l'attuale procedura di modifica prevista dall'articolo 11, ultimo capoverso, della citata legge n. 968, nei confronti della quale erano state sollevate le accennate eccezioni di incostituzionalità.

*Articolo 6 (Periodi di caccia — deroga):* nuovo rispetto al testo del Senato, riproduce un articolo aggiuntivo proposto dal Governo ed accolto — con un emendamento — dalla Commissione. Tale articolo affronta una delle materie più dibattute in tutto l'arco del lungo *iter* di esame del provvedimento, proponendo una soluzione normativa che, in via generale, prevede un restringimento del calendario venatorio di cui fissa l'apertura ad un giorno non precedente la terza domenica di settembre e la chiusura ad un giorno non successivo al 31 gennaio, al fine di tutelare le popolazioni degli uccelli selvatici cacciabili durante la nidificazione e le varie fasi di riproduzione e di dipendenza, in ottemperanza al disposto di cui al paragrafo 4 dell'articolo 7 della direttiva 409.

Tale previsione è temperata dalla possibilità di una deroga parziale relativamente al termine di apertura (che può essere anticipato alla prima domenica di settembre) o, alternativamente, al termine di chiusura (che può essere posticipato alla fine di febbraio). Quest'ultima soluzione non è applicabile con riguardo alle specie di cui ai punti 1 e 4 del secondo comma dell'articolo 11 della legge n. 968 del 1977. La deroga è concessa di anno in anno dal Ministro dell'agricoltura su proposta delle regioni, previo parere obbligatorio dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina. Il sistema così delineato può ritenersi sufficientemente equilibrato e, nel suo complesso, conforme alla disposizione comunitaria cui dà attuazione.

*Articolo 7 (Deroghe: condizioni e limiti) — già articolo 5 del testo del Senato —:* attua il sistema derogatorio previsto e consentito dall'articolo 9 della direttiva 409, riprendendone tutti gli elementi essenziali sia relativamente alle regioni per cui possono effettuarsi le deroghe, sia alle specificazioni che i provvedimenti di deroga devono contenere.

La relativa disciplina è affidata alle regioni, che vi provvedono con legge, acquisito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed avuto riguardo alle esigenze ed agli scopi posti, in via generale, dall'articolo 2 della direttiva 409. Sono invece disposte dal Ministero dell'agricoltura le deroghe motivate da ragioni di sicurezza pubblica e di sicurezza aerea. Inoltre, sono espressamente esclusi dalla possibilità di deroga:

a) il divieto di ogni forma di uccellazione, posto dall'articolo 3 della legge n. 968 del 1977;

b) le disposizioni generali sull'esercizio della caccia, di cui all'articolo 8 della citata legge n. 968;

c) le disposizioni sul calendario venatorio di cui all'articolo 11 della legge n. 968, come modificata dalla presente legge;

d) tutti i divieti previsti dall'articolo 20 della stessa legge n. 968, come modificato dalla presente legge.

*Articolo 8:* nuovo rispetto al testo del Senato, trae anch'esso origine da un articolo aggiuntivo del Governo accolto, con emendamenti, dalla Commissione. Facoltizza le regioni ad istituire un ufficio speciale per la costituzione e gestione di un proprio patrimonio faunistico da utilizzare: a fini scientifici con cessione delle specie ad istituti ed enti da individuarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura; a fini di attuazione del programma di controllo delle specie, con restituzione in libertà degli esemplari secondo modalità stabilite dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina; a fini di uso controllato di richiami vivi, con cessione a privati o ad associazioni venatorie iscritte nell'albo provinciale degli utilizzatori.

L'uso delle reti per la cattura di avifauna è consentito — disposizioni sugli istituti scientifici a parte — solo nei limiti e per gli scopi accennati; analogamente, oltre che per le menzionate cessioni — ed esclusi altresì gli animali prodotti in allevamento — è vietata ogni forma di commercio di uccelli vivi.

Quest'ultima disposizione — undicesimo comma — appare, forse, eccessivamente restrittiva, giacché verrebbe a vietare anche quelle forme di piccolo commercio in vista della detenzione amatoriale, che non pare opportuno far scomparire del tutto dagli usi e dalla tradizione popolare italiana.

*Articolo 9* (Relazione annuale alla Commissione delle Comunità europee) — già articolo 6 del testo del Senato —: attribuisce al Ministero dell'agricoltura il compito di provvedere all'adempimento dei vari obblighi di informazione verso la Commissione CEE previsti dalla direttiva 409.

*Articolo 10* (Relazione del Governo al Parlamento al termine del biennio sperimentale) — già articolo 1 del testo del Senato —: stabilisce l'obbligo per il Go-

verno (con formulazione semplificata rispetto al testo del Senato) di presentare una relazione al Parlamento sulla conformità degli interventi regionali alla finalità della presente legge.

*Articolo 11* (Divieti) — già articolo 8 del testo del Senato —: integra il divieto dell'uso di richiami vivi accecati, già posto dalla lettera o) dell'articolo 20 della legge n. 968 del 1977 estendendolo anche ai richiami vivi mutilati; riformula il disposto di cui alla lettera t) dello stesso articolo 20 della predetta legge, vietando il commercio o la detenzione per la vendita di uccelli morti o parti di essi, che non appartengano a talune specie espressamente elencate. Dispone, infine, la modificabilità di tale elenco con decreto del Ministro dell'agricoltura, sentiti il Comitato tecnico venatorio nazionale e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

*Articolo 12* (Mezzi di caccia. Divieto di tiro ai volatili): nuovo rispetto al testo del Senato, recepisce un articolo aggiuntivo proposto dal Governo ed accolto, con emendamenti, dalla Commissione. In attuazione di quanto disposto all'articolo 8 ed alla lettera a) dell'allegato IV alla direttiva 409, viene vietato l'uso di fucili automatici e semiautomatici con caricatore contenente più di due cartucce; si proibisce, inoltre, ogni manifestazione di tiro ai volatili, e si definiscono le relative sanzioni amministrative da applicarsi a carico dei trasgressori. Quest'ultima disposizione sembra, anch'essa, eccessivamente restrittiva, mentre più equilibrato appariva il testo originario che limitava il divieto alle sole manifestazioni di tiro al piccione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame, come appare chiaro dalla descrizione iniziale, ha avuto un lungo e contrastato iter sia al Senato che in questo ramo del Parlamento; molto spesso le polemiche sono dovute più ad atteggiamenti emotivi che dettate

da una visione razionale del problema. Poiché non credo che la maggioranza dei deputati e senatori italiani siano per l'abolizione totale dell'esercizio venatorio nel nostro paese, così come non lo sono i parlamenti di tutti i paesi della Comunità europea, dove, anzi, i calendari venatori prevedono la caccia per periodi più ampi del nostro, credo invece che siamo per una regolamentazione seria, adatta alla situazione reale esistente nel nostro paese, nel rispetto delle varie esigenze, innanzitutto salvaguardando le specie selvatiche che possono essere in diminuzione o in via di estinzione e, mi permetto di

rivolgere ai colleghi un cortese invito a che l'esame in quest'aula sia il più possibile sereno, approfondito ma allo stesso tempo celere, per consentire finalmente il recepimento della direttiva comunitaria in un testo che rappresenti certamente una corretta interpretazione delle norme contenute nella direttiva 409/79 ma sia anche il punto massimo di equilibrio tra le varie esigenze dei cittadini italiani che qui rappresentiamo e per i quali abbiamo il dovere di essere, in qualità di legislatori, momento di sintesi.

MENEGHETTI, *Relatore.*

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI)**

**PARERE FAVOREVOLE**

---

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**

**(BILANCIO)**

**PARERE FAVOREVOLE**

## PROPOSTA DI LEGGE

N. 2485

Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici

## ART. 1.

*(Recepimento della direttiva).*

La direttiva n. 79/409/CEE con i relativi allegati, approvata dal Consiglio delle Comunità europee il 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è recepita integralmente con la presente legge, che ha lo scopo di salvaguardare la fauna selvatica e preservare, mantenere e ripristinare i biotipi e gli ambienti naturali anche da ogni forma di inquinamento.

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente legge non deve comunque provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione dell'avifauna migrante, con particolare riferimento al periodo della sua riproduzione, e durante il ritorno ai luoghi di nidificazione.

## ART. 2.

*(Adeguamento della legislazione regionale).*

Le regioni a statuto ordinario adeguano la propria legislazione alla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro il medesimo termine di sei mesi, in base alle competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi sta-

## TESTO DELLA COMMISSIONE

Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, modifiche ed integrazioni della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e modifiche all'articolo 842 del codice civile

## ART. 1.

*(Recepimento della direttiva).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

## ART. 2.

*(Adeguamento della legislazione regionale).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

tuti, a dare attuazione alla predetta direttiva comunitaria n. 79/409 e forniscono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le notizie previste dalla direttiva stessa ai fini delle comunicazioni da inviare agli organi comunitari.

**ART. 3.**

*(Piani regionali di protezione — Indirizzo e coordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste).*

Le regioni predispongono i piani di protezione per ripristinare un adeguato equilibrio faunistico su tutto il territorio regionale, anche al fine di evitare l'uso di sostanze nocive per la fauna selvatica e ogni intervento che determini squilibri biologici sul territorio stesso, per consentire un'adeguata difesa, nella sua più ampia accezione, delle zone di protezione, di permanenza e conservazione dell'avifauna.

I piani di cui al precedente comma assicurano, oltre che le previsioni di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la conservazione ed il ripristino di *habitat* e di biotipi, nonché la protezione delle specie rare o minacciate da estinzione, con particolare riguardo a quelle elencate nell'allegato I della direttiva comunitaria n. 79/409, annesso, quale parte integrante, alla presente legge.

Tali specie fanno parte della fauna selvatica italiana e si considerano particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

I piani di cui al primo comma, che prevedono i progetti specifici di intervento ed i tempi della loro attuazione, sono approvati dal Consiglio regionale ed inviati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. Le variazioni ai piani stessi sono immediatamente trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

**ART. 3.**

*(Piani regionali di protezione — Indirizzo e coordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste).*

**1. Identico.**

2. I piani di cui al comma 1 assicurano, oltre che le previsioni di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la conservazione ed il ripristino di *habitat* e di biotipi, nonché la protezione delle specie rare o minacciate da estinzione, con particolare riguardo a quelle elencate nell'allegato I della direttiva comunitaria n. 79/409 come modificato dalla direttiva comunitaria n. 85/411 annesso I, inserito quale parte integrante nella presente legge.

3. Le specie di cui all'annesso II della presente legge fanno parte della fauna selvatica italiana e si considerano particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

4. I piani di cui al comma 1, che prevedono i progetti specifici di intervento ed i tempi della loro attuazione, sono approvati dal Consiglio regionale ed inviati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Le variazioni ai piani stessi sono immediatamente trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei piani regionali di protezione sono previsti anche interventi per la protezione delle specie migratrici al fine di agevolare la riproduzione, la muta, lo svernamento e la sosta.

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento per la redazione dei piani di protezione di cui al primo comma, nonché in ordine a quanto previsto dal successivo articolo 5, sono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentiti il Comitato tecnico venatorio nazionale e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste invia alla Commissione delle Comunità europee le informazioni previste dall'articolo 4 della direttiva comunitaria n. 79/409.

5. *Identico.*

6. Le funzioni di indirizzo e di coordinamento per la redazione dei piani di protezione di cui al comma 1, nonché in ordine a quanto previsto dall'articolo 7, sono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentiti il Comitato tecnico venatorio nazionale e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

7. *Identico.*

#### ART. 4.

*(Accesso ai fondi).*

1. Dal 1° marzo 1987, i primi due commi dell'articolo 842 del codice civile sono abrogati.

2. L'accesso ai fondi per l'esercizio della caccia, oltre che nei casi previsti dall'articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, può essere impedito dai proprietari o conduttori i cui fondi sono compresi nei piani regionali di cui all'articolo 3.

3. Nel caso che la regione non approvi il piano di cui al comma 2 entro il 31 gennaio 1987, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede con proprio decreto ad approvare un piano provvisorio.

4. Il piano provvisorio deve comunque provvedere in ordine agli adempimenti indicati alle lettere *a)*, *b)* e *g)* dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ha la validità massima di un anno.

5. Qualora la regione non provveda entro l'anno di validità del piano ministeriale, questo è prorogato sino all'approvazione del piano regionale.

## ART. 4.

(Specie cacciabili).

A parziale modifica dell'elenco delle specie di uccelli selvatici di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e successivi provvedimenti di variazione, non sono più ammessi l'abbattimento, la cattura, la detenzione o il commercio delle seguenti specie:

calandro (*Anthus campestris*);  
prispolone (*Anthus trivialis*);  
passero (*Passer italiae*);  
passera mattugia (*Passer montanus*);  
passera oltremontana (*Passer domesticus*);  
storno (*Sturnus vulgaris*);  
fringuello (*Fringilla coelebs*);  
pispola (*Anthus pratensis*);  
peppola (*Fringilla montifringilla*);  
frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);  
strillozzo (*Emberiza calandra*);  
colino della Virginia (*Colinus virginianus*);  
verdone (*Chloris chloris*);  
fanello (*Carduelis cannabina*);  
spinocello (*Anthus spinoletta*);  
cappellaccia (*Galerida cristata*);  
tottavilla (*Lullula arborea*);  
taccola (*Coloeus monedula*);  
corvo (*Corvus frugilegus*);  
cornacchia nera (*Corvus corone*);  
cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);  
ghiandaia (*Garrulus glandarius*);  
gazza (*Pica pica*);  
pittima minore (*Limosa lapponica*).

## ART. 5.

(Specie cacciabili).

1. *Identico.*

Quando ciò non comporti il ricorso alla procedura di deroga a norma del successivo articolo 5 della presente legge, variazioni delle specie cacciabili di uccelli selvatici possono essere disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Per le seguenti specie, incluse nella direttiva comunitaria n. 79/409, allegato II/1, è confermato il divieto di caccia: oca granaiola (*Anser fabalis*), oca selvatica (*Anser anser*), pernice bianca di Scozia (*Lagopus lagopus scoticus et hibernicus*), piccione selvatico (*Columba livia*).

2. Quando ciò non comporti il ricorso alla procedura di deroga a norma dell'articolo 7 della presente legge, variazioni delle specie cacciabili di uccelli selvatici possono essere disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

3. *Identico.*

#### ART. 6.

*(Periodi di caccia - Deroga).*

1. Al fine di tutelare le popolazioni degli uccelli selvatici cacciabili durante il periodo della nidificazione, delle varie fasi della riproduzione e della dipendenza, in applicazione dell'articolo 7, comma 4 della direttiva n. 79/409/CEE, l'esercizio generale dell'attività venatoria si apre non prima della terza domenica di settembre e si chiude non oltre il 31 gennaio.

2. Su richiesta delle singole regioni, l'esercizio può essere anticipato alla prima domenica di settembre ovvero, alternativamente, può essere posticipato alla fine di febbraio.

3. Detta deroga è concessa di anno in anno dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta delle regioni, sentito il parere obbligatorio dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

4. Le date di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono modificate secondo quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Rimane comunque invariata la data del 31 dicembre stabilita nei punti 1 e 4, comma 2, dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

## ART. 5.

*(Deroghe: condizioni e limiti).*

Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e fermi restando in ogni caso il divieto di ogni forma di uccellazione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonché gli altri divieti fissati dall'articolo 20 e le disposizioni contenute nell'articolo 8 della menzionata legge n. 968 del 1977 e quelle, riguardanti i periodi di caccia, recate nell'articolo 11 della legge stessa, le regioni, previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed anche con riguardo alle diverse esigenze di cui all'articolo 2 della direttiva comunitaria n. 79/409, disciplinano, con legge regionale, le deroghe previste dall'articolo 9 della stessa direttiva per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque; per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo il prelievo, la detenzione o altri impieghi di determinati uccelli in piccole quantità, al fine di orientare l'esercizio venatorio in direzione di specie numericamente più consistenti o per favorire il superamento di squilibri biologici eventualmente determinati.

## ART. 7.

*(Deroghe: condizioni e limiti).*

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e fermi restando in ogni caso il divieto di ogni forma di uccellazione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonché gli altri divieti fissati dall'articolo 20 e le disposizioni contenute nell'articolo 8 della menzionata legge n. 968 del 1977 e quelle, riguardanti i periodi di caccia, recate nell'articolo 11 della legge stessa, così come modificati dalla presente legge, le regioni, previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed anche con riguardo alle diverse esigenze di cui all'articolo 2 della direttiva comunitaria n. 79/409, disciplinano, con legge regionale, le deroghe previste dall'articolo 9 della stessa direttiva per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque; per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) **Soppresso.**

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ogni anno, su richiesta delle singole regioni e sentito il parere obbligatorio dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, disciplina con apposito decreto le deroghe di cui alla lettera c) dell'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE.

Il provvedimento di deroga, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, deve specificare:

le specie alle quali si applicano i quantitativi permessi;

i mezzi, gli impianti ed i metodi selettivi di uccisione e di cattura autorizzati, escluso comunque l'uso di reti a scopo venatorio, nonché le persone autorizzate a utilizzarli;

le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo relative;

gli accertamenti ed i controlli da effettuarsi e gli organi ad essi preposti.

L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina si pronuncerà, in particolare, non oltre sessanta giorni dalla richiesta, sulla consistenza della specie oggetto della richiesta di deroga, sul rischio e pericolo di una sua eccessiva diminuzione o scomparsa, sui mezzi consentiti per l'eventuale prelievo.

Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, non possono essere adottate le deroghe previste dalla lettera c) del primo comma, ove non siano stati adottati i piani di cui all'articolo 3.

Deroghe nell'interesse della sicurezza pubblica e di quell'area possono essere disposte dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Le deroghe di cui alla lettera c) del primo comma hanno la durata massima di due anni e possono essere rinnovate ove persistano le ragioni delle deroghe stesse. In caso di parere contrario dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, dette deroghe possono essere adottate, su richiesta delle regioni a statuto ordinario, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio sentito il Consiglio dei ministri, previo parere del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

3. *Identico.*

4. **Soppresso.**

5. **Soppresso.**

6. *Identico.*

7. **Soppresso.**

## ART. 8.

(*Patrimonio faunistico regionale*).

1. È in facoltà delle regioni istituire un ufficio speciale per la costituzione e la gestione di un proprio patrimonio faunistico preordinato a scopi scientifici o a consentire l'uso controllato di richiami vivi.

2. In vista dei compiti assegnati a tali uffici, le regioni promuovono la formazione di personale qualificato.

3. Per la costituzione del patrimonio di cui al comma 1 le regioni, o le province quando all'uopo delegate, possono adottare provvedimenti di concessione in favore di soggetti singoli o associati purché provvisti dei necessari requisiti professionali.

4. Gli operatori, nell'esercizio delle attività previste nella concessione, sono equiparati agli incaricati di pubblico servizio.

5. La concessione viene disciplinata in base a regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, o provinciale in caso di delega, nel quale deve prevedersi:

il destinatario della concessione, i nominativi degli operatori, se diversi dal concessionario; la durata della concessione; le modalità di esercizio; le spese e le quantità massime faunistiche oggetto di cattura da determinarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

6. L'ufficio speciale di cui al comma 1 utilizza il proprio patrimonio faunistico:

a) ai fini scientifici, con cessione delle specie agli istituti o agli enti scientifici da indicare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'agricoltura, per i loro scopi istituzionali;

b) ai fini del programma di controllo delle specie, con la restituzione in libertà secondo modalità predisposte dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

c) ai fini dell'uso controllato dei richiami vivi, con cessione ai singoli o alle associazioni venatorie iscritte all'albo provinciale degli utilizzatori dei richiami vivi, dietro pagamento di una tassa annuale.

7. Ogni interessato può essere iscritto ad un solo albo.

8. Le regioni, o le province se delegate, con provvedimento del Presidente della Giunta, determinano i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui sopra, ed altresì: l'entità annua della tassa; l'esclusione dall'albo dei soggetti che abbiano utilizzato i richiami per fini non consentiti o che abbiano violato la limitazione dell'iscrizione ad un solo albo.

9. Sul territorio regionale le concessioni non dovranno comunque avere una densità mediamente superiore all'unità per ogni 150 kmq.

10. L'uso delle reti per la cattura di avifauna, tranne quanto previsto in materia per gli enti scientifici, può essere consentito soltanto nei limiti e per gli scopi previsti nel presente articolo.

11. In applicazione della direttiva 79/409/CEE, con esclusione degli animali prodotti in allevamento a scopo alimentare e di ripopolamento, è vietata ogni forma di commercio di uccelli vivi, fatte salve le cessioni di cui al presente articolo.

12. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

#### ART. 6.

*(Relazione annuale alla Commissione delle Comunità europee).*

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 marzo di ogni anno, provvede agli adempimenti previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 anche sulla base di documentate relazioni delle regioni che confermino l'applicazione delle disposizioni che precedono e che consentano al Governo ogni opportuna verifica.

#### ART. 9.

*(Relazione annuale alla Commissione delle Comunità europee).*

1. *Identico.*

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette alla Commissione delle Comunità europee le informazioni necessarie per l'adozione di misure appropriate, per coordinare le ricerche e gli studi per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della avifauna nonché, ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della direttiva comunitaria ai sensi dell'articolo 12 della stessa.

## ART. 7.

*(Relazione del Governo al Parlamento al termine del biennio sperimentale).*

Allo scadere del biennio dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento una relazione sulla conformità degli interventi regionali alle finalità della presente legge, ai fini di una riconsiderazione e di un eventuale aggiornamento della normativa nazionale di adeguamento ai principi comunitari volti alla conservazione degli uccelli selvatici, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge.

## ART. 8.

*(Divieti).*

La lettera *t)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituita dalla seguente:

« *t)* commerciare o detenere per vendere uccelli morti, o parte di essi, non appartenenti alle specie seguenti:

- germano reale (*Anas platyrhinchus*);
- pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*);
- starna (*Perdix perdix*);

2. *Identico.*

## ART. 10.

*(Relazione del Governo al Parlamento al termine del biennio sperimentale).*

1. Allo scadere del biennio dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento una relazione sulla conformità degli interventi regionali alle finalità della presente legge.

## ART. 11.

*(Divieti).*

1. Alla lettera *o)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dopo la parola « accecati » sono aggiunte le seguenti: « o mutilati ».

2. La lettera *t)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituita dalla seguente:

« *t)* commerciare o detenere per vendere uccelli morti, o parte di essi, non appartenenti alle specie seguenti:

- germano reale (*Anas platyrhinchus*);
- pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*);
- starna (*Perdix perdix*);

fagiano (*Phasianus colchicus*);  
colombaccio (*Columba palumbus*);  
merlo (*Turdus merula*);  
cesena (*Turdus pilaris*);  
tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);  
tordo sassello (*Turdus iliacus*) ».

L'elenco di cui al precedente comma può essere modificato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico venatorio nazionale e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

## ART. 9.

(Abrogazione di norme).

Le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

fagiano (*Phasianus colchicus*);  
colombaccio (*Columba palumbus*) ».

3. *Identico.*

## ART. 12.

(Mezzi di caccia — Divieto di tiro ai volatili).

1. Ai sensi dell'articolo 8 e dell'allegato quarto, lettera *a*), della direttiva 79/409/CEE, è vietato l'uso di fucili semiautomatici o automatici con caricatore contenente più di due cartucce.

2. È vietato svolgere manifestazioni o competizioni di tiro ai volatili.

3. Nei confronti di coloro che praticano il tiro ai volatili viene sospesa, da parte dell'autorità competente, la licenza di porto d'armi per uso di caccia per un periodo di 12 mesi.

4. Ai trasgressori di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa di lire 10.000.000.

## ART. 13.

(Abrogazione di norme).

1. *Identico.*

**TESTO**  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—  
ANNESSE.

**Allegato I della direttiva  
comunitaria n. 79/409**

1. Strolaga maggiore (*Gavia immer*).
2. Berta maggiore (*Colonectris diomedea*).
3. Uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*).
4. Uccello delle tempeste codaforcuta (*Oceanodroma leucorhoa*).
5. Cormorano, razza continentale (*Phalacrocorax carbo sinensis*).
6. Tarabuso (*Botaurus stellaris*).
7. Nitticora (*Nycticorax nycticorax*).
8. Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*).
9. Garzetta (*Egretta garzetta*).
10. Airone bianco maggiore (*Egretta alba*).
11. Airone rosso (*Ardea purpurea*).
12. Cicogna nera (*Ciconia nigra*).
13. Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*).
14. Mignattaio (*Plegadis falcinellus*).
15. Spatola (*Platalea leucorodia*).
16. Fenicottero (*Phoenicopterus ruber*).
17. Cigno minore (*Cygnus colombianus bewickii*-*Cygnus bewickii*).
18. Cigno selvatico (*Cygnus cygnus*).
19. Oca lombardella, razza di Groenlandia (*Anser albifrons flavirostris*).
20. Oca facciabianca (*Branta leucopsis*).

**TESTO**  
DELLA COMMISSIONE

—  
ANNESSE I.

**Allegato I della direttiva comunitaria n.  
79/409 come modificata dalla direttiva  
comunitaria n. 85/411.**

1. Strolaga mezzana (*Gavia arctica*);
2. Strolaga minore (*Gavia stellata*);
3. Strolaga maggiore (*Gavia immer*);
4. Svasso cornuto (*Podiceps auritus*);
5. Berta maggiore (*Colonectris diomedea*);
6. Uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*);
7. Uccello delle tempeste codaforcuta (*Oceanodroma leucorhoa*);
8. Cormorano (sottospecie continentale) (*Phalacrocorax carbo sinensis*);
9. Marangone del ciuffo (sottospecie del Mediterraneo) (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*);
10. Marangone minore (*Phalacrocorax pygmeus*);
11. Pellicano (*Pelecanus onocrotalus*);
12. Pellicano riccio (*Pelecanus crispus*);
13. Tarabusino (*Ixobrychus minutus*);
14. Tarabuso (*Botaurus stellaris*);
15. Nitticora (*Nycticorax nycticorax*);
16. Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*);
17. Garzetta (*Egretta garzetta*);
18. Airone bianco maggiore (*Egretta alba*);
19. Airone rosso (*Ardea purpurea*);
20. Cicogna nera (*Ciconia nigra*);

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- |   |   |
|---|---|
| 21. Moretta tabacata ( <i>Aythya nyroca</i> ).  | 21. Cicogna bianca ( <i>Ciconia ciconia</i> );  |
| 22. Gobbo rugginoso ( <i>Oxyura leucicephala</i> ).                                   | 22. Mignattaio ( <i>Plegadis falcinellus</i> );   |
| 23. Falco pecchiaiolo ( <i>Pernis apivorus</i> ).                                     | 23. Spatola ( <i>Platalea leucorodia</i> );   |
| 24. Nibbio bruno ( <i>Milvus migrans</i> ).   | 24. Fenicottero ( <i>Phoenicopterus ruber</i> );  |
| 25. Nibbio reale ( <i>Milvus milvus</i> ).  | 25. Cigno minore ( <i>Cygnus columbianus bewickii</i> ; <i>Cygnus bewickii</i> );         |
| 26. Aquila di mare ( <i>Haliaeetus albicilla</i> ).                                   | 26. Cigno selvatico ( <i>Cygnus cygnus</i> );   |
| 27. Avvoltoio degli agnelli ( <i>Gypaetus barbatus</i> ).                             | 27. Oca lombardella (sottospecie di Groenlandia) ( <i>Anser albifrons flavirostris</i> ); |
| 28. Capovaccaio ( <i>Neophron percnopterus</i> ).                                     | 28. Oca lombardella minore ( <i>Anser erythropus</i> );                                   |
| 29. Grifone ( <i>Gyps fulvus</i> ).   | 29. Oca facciabianca ( <i>Branta leucopsis</i> );   |
| 30. Avvoltoio ( <i>Aegypius monachus</i> ).   | 30. Oca collarosso ( <i>Branta ruficollis</i> );  |
| 31. Biancone ( <i>Circaetus gallicus</i> ).   | 31. Casarca ( <i>Tadorna ferruginea</i> );  |
| 32. Falco di palude ( <i>Circus aeroginosus</i> ).                                    | 32. Moretta tabaccata ( <i>Aythya nyroca</i> );   |
| 33. Albanella reale ( <i>Circus cyaneus</i> ).  | 33. Gobbo rugginoso ( <i>Oxyura leucocephala</i> );                                       |
| 34. Albanella minore ( <i>Circus pygargus</i> ).                                      | 34. Falco pecchiaiolo ( <i>Pernis apivorus</i> );   |
| 35. Aquila reale ( <i>Aquila chrysaetus</i> ).  | 35. Nibbio bruno ( <i>Milvus migrans</i> );   |
| 36. Aquila minore ( <i>Hieraaetus pennatus</i> ).                                     | 36. Nibbio reale ( <i>Milvus milvus</i> );  |
| 37. Aquila del Bonelli ( <i>Hieraaetus fasciatus</i> ).                               | 37. Aquila di mare ( <i>Haliaeetus albicilla</i> );                                       |
| 38. Falco pescatore ( <i>Pandion haliaeetus</i> ).                                    | 38. Avvoltoio degli agnelli ( <i>Gypaetus barbatus</i> );                                 |
| 39. Falco della regina ( <i>Falco eleonorae</i> ).                                    | 39. Capovaccaio ( <i>Neophron percnopterus</i> );   |
| 40. Lanario ( <i>Falco biarmicus</i> ).   | 40. Grifone ( <i>Gyps fulvus</i> );   |
| 41. Falco pellegrino ( <i>Falco peregrinus</i> ).                                     | 41. Avvoltoio ( <i>Aegypius monachus</i> );   |
| 42. Pollo sultano ( <i>porphyrio porphyrio</i> ).                                     | 42. Biancone ( <i>Circaetus gallicus</i> );   |
| 43. Gru ( <i>Grus grus</i> ).   | 43. Falco di palude ( <i>Circus aeroginosus</i> );  |
| 44. Gallina prataiola ( <i>Tetrax tetrax</i> — <i>Otis tetrax</i> ).                  | 44. Albanella reale ( <i>Circus cyanaeus</i> );   |
| 45. Otarda ( <i>Otis tarda</i> ).   | 45. Albanella pallida ( <i>Circus macrourus</i> );  |
| 46. Cavaliere d'Italia ( <i>Himantopus himantopus</i> ).                              | 46. Albanella minore ( <i>Circus pygargus</i> );  |
| 47. Avocetta ( <i>Recurvirostra avosetta</i> ).                                       | 47. Sparviere levantino ( <i>Accipiter brevipes</i> );                                    |
| 48. Occhione ( <i>Burhinus oedienemus</i> ).  | 48. Astore (sottospecie di Corsica-Sardegna) ( <i>Accipiter gentilis arrigonii</i> );     |
| 49. Pernice di mare ( <i>Glareola pratincola</i> ).                                   |   |
| 50. Piviere tortolino ( <i>Charadrius morinellus</i> — <i>Endromias morinellus</i> ). |   |
| 51. Piviere dorato ( <i>Pluvialis apricaria</i> ).                                    |   |

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

52. Croccolone (*Gallinago media*).
53. Piro-piro boschereccio (*Tringa glareola*).
54. Falarope becco sottile (*Phalaropus lobatus*).
55. Gabbiano roseo (*Larus genei*).
56. Gabbiano corso (*Larus audouinii*).
57. Sterna zampanere (*Gelochelidon nilotica*).
58. Beccapesci (*Sterna sandvicensis*).
59. Sterna del Dougall (*Sterna dougallii*).
60. Sterna comune (*Sterna hirundo*).
61. Sterna codalunga (*Sterna paradisaea*).
62. Fraticello (*Sterna albifrons*).
63. Mignattino (*Chelidonias niger*).
64. Grandule (*Pterocles alchata*).
65. Gufo reale (*Bubo bubo*).
66. Gufo delle nevi (*Nyctea scandiaca*).
67. Gufo di palude (*Asio flammeus*).
68. Martin pescatore (*Alcedo atthis*).
69. Picchio nero (*Dryocopus martius*).
70. Picchio dorsobianco (*Dendrocopus leucotus*).
71. Pettazzurro (*Luscinia svecica*).
72. Magnanina (*Sylvia undata*).
73. Bigia padovana (*Sylvia nisoria*).
74. Picchio muratore corso (*Sitta whiteheadi*).
49. Poiana codabianca (*Buteo rufinus*);
50. Aquila anatraia minore (*Aquila pomarina*);
51. Aquila anatraia maggiore (*Aquila clanga*);
52. Aquila reale (*Aquila chrysaetus*);
53. Aquila imperiale (*Aquila heliaca*);
54. Aquila minore (*Hieraaetus pennatus*);
55. Aquila del Bonelli (*Hieraaetus fasciatus*);
56. Falco pescatore (*Pandion haliaetus*);
57. Grillaio (*Falco naumanni*);
58. Falco della regina (*Falco eleonorae*);
59. Lanario (*Falco biarmicus*);
60. Pellegrino (*Falco pellegrino*);
61. Smeriglio (*Falco columbarius*);
62. Francolino di monte (*Bonasa bonasia*);
63. Gallo cedrone (*Tetrao urogallus*);
64. Fagiano di monte (sottospecie continentale) (*Tetrao tetrix tetrix*);
65. Pernice bianca (sottospecie di Pyrenei) (*Lagopus mutus pyrenaicus*);
66. Pernice bianca (sottospecie di Alpi) (*Lagopus mutus helveticus*);
67. Pernice sarda (*Alectoris barbara*);
68. Coturnice (sottospecie di Alpi) (*Alectoris graeca saxatilis*);
69. Coturnice (sottospecie di Sicilia) (*Alectoris graeca whitakeri*);
70. Starna (sottospecie d'Italia) (*Perdix perdix italica*);
71. Re di quaglie (*Crex crex*);
72. Voltolino (*Porzana porzana*);
73. Schiribilla (*Porzana parva*);
74. Schiribilla grigiata (*Porzana pusilla*);
75. Pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*);

76. Gru (*Grus grus*);
77. Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*; *Otis tetrax*);
78. Otarda (*Otis tarda*);
79. Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*);
80. Avocetta (*Recurvirostra avosetta*);
81. Occhione (*Burhinus oedicephalus*);
82. Pernice di mare (*Glareola pratincola*);
83. Piviere tortolino (*Charadrius morinellus*; *Eudromias morinellus*);
84. Piviere dorato (*Pluvialis apricaria*);
85. Pavoncella armata (*Hoplopterus spinosus*);
86. Croccolone (*Gallinago media*);
87. Combattente (*Philomachus pugnax*);
88. Chiurlottello (*Namenius tenuirostris*);
89. Piro piro boschereccio (*Tringa glareola*);
90. Falaropo becco sottile (*Phalaropus lobatus*);
91. Gabbiano roseo (*Larus genei*);
92. Gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*);
93. Gabbiano corso (*Larus audouinii*);
94. Rondine di mare zampanere (*Gelochelidon nilotica*);
95. Rondine di mare maggiore (*Sterna caspia*);
96. Beccapesci (*Sterna sandvicensis*);
97. Sterna del Dougall (*Sterna dougallii*);
98. Sterna comune (*Sterna hirundo*);
99. Sterna codalunga (*Sterna paradi-saea*);
100. Fraticello (*Sterna albifrons*);
101. Mignattino piombato (*Chelidonias hybridus*);

102. Mignattino (*Chelidonias niger*);
103. Grandule (*Pterocles alcata*);
104. Gufo reale (*Bubo bubo*);
105. Gufo delle nevi (*Nyctea scandiaca*);
106. Civetta nana (*Glaucidium passerinum*);
107. Gufo di palude (*Asio flammeus*);
108. Civetta capogrosso (*Aegolius funereus*);
109. Succiacapre (*Capripulgus europaeus*);
110. Martin pescatore (*Alcedo atthis*);
111. Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*);
112. Picchio cenerino (*Picus canus*);
113. Picchio nero (*Dryocopos martius*);
114. Picchio rosso mezzano (*Dendrocopus medius*);
115. Picchio dorsobianco (*Dendrocopus leucotus*);
116. Picchio siriano (*Dendrocopus syriacus*);
117. Picchio tridattilo (*Picoides trydactylus*);
118. Cappellaccia spagnola (*Galerida theklaeae*);
119. Calandra (*Melanocorypha calandra*);
120. Tottavilla (*Lollula arborea*);
121. Calandrella (*Calandrella brachidactyla*);
122. Calandro (*Anthus campestris*);
123. Scricciolo (sottospecie delle isole Fai Isle) (*Troglodytes troglodytes fri-dariensis*);
124. Pettazzurro (*Luscinia svecica*);
125. Monachella nera (*Oenanthe leucura*);
126. Pagliarolo (*Acrocephalus paludicola*);
127. Forapaglie castagnolo (*Acrocephalus melanopogon*);
128. Canapino levantino (*Hippolais holi-vectorum*);

129. Magnanina sarda (*Sylvia sarda*);
130. Silvia del Rüppel (*Sylvia rueppellii*);
131. Magnanina (*Sylvia undata*);
132. Bigia padovana (*Sylvia nisoria*);
133. Picchio muratore corso (*Sitta whiteheadi*);
134. Picchio muratore del Krüper (*Sitta krueperi*);
135. Pigliamosche pettirosso (*Ficedula parva*);
136. Balia dal collare (*Ficedula albicollis*);
137. Balia del mezzo collare (*Ficedula semitorquata*);
138. Averla cenerina (*Lanius minor*);
139. Averla piccola (*Lanius collurio*);
140. Zigolo cinereo (*Emberiza cineracea*);
141. Ortolano (*Emberiza hortulana*);
142. Ortolano grigio (*Emberiza caesia*);
143. Scozzese Crociere (*Loxia scotica*);
144. Gracchio corallino (*Pyrrochorax pyrrhorax*).

## ANNESSE II.

**Allegato I della direttiva  
comunitaria n. 79/409**

1. Strolaga maggiore (*Gavia immer*).
2. Berta maggiore (*Calonectris diomedea*).
3. Uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*).
4. Uccello delle tempeste codaforcuta (*Oceanodroma leucorhoa*).
5. Cormorano, razza continentale (*Phalacrocorax carbo sinensis*).
6. Tarabuso (*Botaurus stellaris*).

7. Nitticora (*Nycticorax nycticorax*).
8. Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*).
9. Garzetta (*Egretta garzetta*).
10. Airone bianco maggiore (*Egretta alba*).
11. Airone rosso (*Ardea purpurea*).
12. Cicogna nera (*Ciconia nigra*).
13. Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*).
14. Mignattaio (*Plegadis falcinellus*).
15. Spatola (*Platalea leucorodia*).
16. Fenicottero (*Phoenicopterus ruber*).
17. Cigno minore (*Cygnus colombianus bewickii*-*Cygnus bewickii*).
18. Cigno selvatico (*Cygnus cygnus*).
19. Oca lombardella, razza di Groenlandia (*Anser albifrons flavirostris*).
20. Oca facciabianca (*Branta leucopsis*).
21. Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*).
22. Gobbo rugginoso (*Oxyura leucicephala*).
23. Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*).
24. Nibbio bruno (*Milvus migrans*).
25. Nibbio reale (*Milvus milvus*).
26. Aquila di mare (*Haliaeetus albicilla*).
27. Avvoltoio degli agnelli (*Gypaetus barbatus*).
28. Capovaccaio (*Neophron percnopterus*).
29. Grifone (*Gyps fulvus*).
30. Avvoltoio (*Aegypius monachus*).
31. Biancone (*Circaetus gallicus*).
32. Falco di palude (*Circus aeruginosus*).
33. Albanella reale (*Circus cyaneus*).
34. Albanella minore (*Circus pygargus*).
35. Aquila reale (*Aquila chrysaetus*).
36. Aquila minore (*Hieraaetus pennatus*).
37. Aquila del Bonelli (*Hieraaetus fasciatus*).

38. Falco pescatore (*Pandion haliaetus*).
39. Falco della regina (*Falco eleonorae*).
40. Lanario (*Falco biarmicus*).
41. Falco pellegrino (*Falco peregrinus*).
42. Pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*).
43. Gru (*Grus grus*).
44. Gallina prataiola (*Tetrax tetrax* — *Otis tetrax*).
45. Otarda (*Otis tarda*).
46. Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*).
47. Avocetta (*Recurvirostra avosetta*).
48. Occhione (*Burhinus oedienemus*).
49. Pernice di mare (*Glareola pratincola*).
50. Piviere tortolino (*Charadrius morinellus* — *Eudromias morinellus*).
51. Piviere dorato (*Pluvialis apricaria*).
52. Croccolone (*Gallinago media*).
53. Piro-piro boschereccio (*Tringa glareola*).
54. Falarope becco sottile (*Phalaropus lobatus*).
55. Gabbiano roseo (*Larus genei*).
56. Gabbiano corso (*Larus audouinii*).
57. Sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*).
58. Beccapesci (*Sterna sandvicensis*).
59. Sterna del Dougall (*Sterna dougallii*).
60. Sterna comune (*Sterna hirundo*).
61. Sterna codalunga (*Sterna paradisaea*).
62. Fraticello (*Sterna albifrons*).
63. Mignattino (*Chelidonias niger*).
64. Grandule (*Pterocles alchata*).
65. Gufo reale (*Bubo bubo*).
66. Gufo delle nevi (*Nyctea scandiaca*).
67. Gufo di palude (*Asio flammeus*).
68. Martin pescatore (*Alcedo atthis*).

- 69. Picchio nero (*Dryocopus martius*).
- 70. Picchio dorsobianco (*Dendrocopus leucotus*).
- 71. Pettazzurro (*Luscinia svecica*).
- 72. Magnanina (*Sylvia undata*).
- 73. Bigia padovana (*Sylvia nisoria*).
- 74. Picchio muratore corso (*Sitta whiteheadi*).

## PROPOSTE DI LEGGE

N. 2572

ART. 1.

*(Recepimento della direttiva).*

La direttiva n. 79/409/CEE con i relativi allegati, approvata dal Consiglio delle Comunità europee il 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è recepita con la presente legge, che ha lo scopo di salvaguardare la fauna selvatica e preservare, mantenere e ripristinare i biotipi e gli ambienti naturali anche da ogni forma di inquinamento.

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente legge non deve comunque provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici.

ART. 2.

*(Adeguamento della legislazione regionale).*

Le regioni a statuto ordinario adeguano la propria legislazione alla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro il medesimo termine di sei mesi, in base alle loro competenze e nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti, a dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 79/409 e forniscono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le notizie necessarie per le comunicazioni che il Governo italiano è tenuto a fare agli organi comunitari in base alla predetta direttiva.

ART. 3.

*(Piani regionali di protezione — Indirizzo e coordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste).*

Le regioni predispongono i piani di protezione per ripristinare un adeguato

equilibrio faunistico su tutto il territorio regionale, anche al fine di evitare l'uso di sostanze nocive per la fauna selvatica e ogni intervento che determini squilibri biologici sul territorio stesso, per consentire un'adeguata difesa, nella sua più ampia accezione, delle zone di protezione, di permanenza e conservazione della avi-fauna.

I piani di cui al precedente comma assicurano, oltre che le previsioni di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la conservazione ed il ripristino di *habitat* e di biotipi, nonché la protezione delle specie rare o minacciate da estinzione, con particolare riguardo a quelle elencate nell'allegato I della direttiva comunitaria n. 79/409, annesso alla presente legge.

Le specie ivi elencate sono oggetto della particolare tutela stabilita dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

I piani di cui al primo comma, che prevedono i progetti specifici di intervento ed i tempi della loro attuazione, sono approvati dal consiglio regionale ed inviati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. Le variazioni ai piani stessi sono immediatamente trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei piani regionali di protezione sono previsti anche interventi per la protezione delle specie migratrici al fine di agevolarne la riproduzione, la muta, lo svernamento e la sosta.

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento per la redazione dei piani di protezione di cui al primo comma, nonché in ordine a quanto previsto dal successivo articolo 9, sono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico venatorio nazionale e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste invia alla Commissione delle Comunità europee le informazioni previste dall'articolo 4 della direttiva comunitaria n. 79/409.

## ART. 4.

*(Specie cacciabili).*

A parziale modifica dell'elenco delle specie di uccelli selvatici di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e successivi provvedimenti di variazione, non sono più ammessi l'abbattimento, la cattura, la detenzione o il commercio delle seguenti specie:

calandro (*Anthus campestris*);  
 prispolone (*Anthus trivialis*);  
 passero (*Passer italiae*);  
 passera mattugia (*Passer montanus*);  
 passera oltremontana (*Passer domesticus*);  
 storno (*Sturnus vulgaris*);  
 fringuello (*Fringilla coelebs*);  
 pispola (*Anthus pratensis*);  
 peppola (*Fringilla montifringilla*);  
 frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);  
 strillozzo (*Emberiza calandra*);  
 colino della Virginia (*Colinus virginianus*);  
 verdone (*Chloris chloris*);  
 fanello (*Carduelis cannabina*);  
 spioncello (*Anthus spinoletta*);  
 cappellaccia (*Galerida cristata*);  
 tottavilla (*Lullula arborea*);  
 taccola (*Coloeus monedula*);  
 corvo (*Corvus frugilegus*);  
 cornacchia nera (*Corvus corone*);  
 cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);  
 ghiandaia (*Garrulus glandarius*);  
 gazza (*Pica pica*);  
 pittima minore (*Limosa lapponica*).

Quando ciò non comporti il ricorso alla procedura di deroga a norma del successivo articolo 9 della presente legge,

variazioni delle specie cacciabili di uccelli selvatici possono essere disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Per le seguenti specie, incluse nella direttiva comunitaria n. 79/409, allegato IV/1, è confermato il divieto di caccia: oca granaiola (*Anser fabalis*), oca selvatica (*Anser anser*), pernice bianca di Scozia (*Lagopus lagopus scoticus et hibernicus*), piccione selvatico (*Columba livia*).

## ART. 5.

*(Periodi di caccia).*

Ai fini della tutela delle specie cacciabili di uccelli selvatici durante il periodo della nidificazione, della riproduzione e della dipendenza, i periodi di esercizio della caccia previsti dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono modificati, in applicazione dell'articolo 7.4 della direttiva comunitaria n. 79/409, nel senso che la caccia non può avere inizio prima della terza domenica di settembre e non può protrarsi oltre il 31 gennaio.

## ART. 6.

*(Caccia con armi semiautomatiche e automatiche).*

In applicazione dell'articolo 8 della direttiva comunitaria n. 79/409 è vietato su tutto il territorio nazionale impiegare nella caccia armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.

## ART. 7.

*(Divieto di uccellazione).*

In applicazione dell'articolo 8 della direttiva comunitaria n. 79/409 è vietata

su tutto il territorio nazionale la cattura degli uccelli con reti, lacci e vischio, salvo le disposizioni del primo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

ART. 8.

*(Divieto di richiami vivi e di prolungamento dei periodi di caccia).*

In conformità all'articolo 8.1 della direttiva comunitaria n. 79/409, il secondo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è abrogato.

ART. 9.

*(Deroghe: condizioni, limiti e procedure).*

Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e fermi restando in ogni caso il divieto di ogni forma di uccellazione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonché gli altri divieti fissati dall'articolo 20 e le disposizioni contenute nell'articolo 8 della stessa legge e quelle riguardanti i periodi di caccia, si può fare ricorso alle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 quando ricorrano le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della sicurezza pubblica e di quella aerea;

b) nell'interesse della salute e per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque; per la protezione della flora e della fauna;

c) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni.

Il provvedimento di deroga è adeguatamente motivato e deve specificare:

1) le specie alle quali si applicano i quantitativi permessi;

2) i mezzi, gli impianti e i metodi selettivi di uccisione e di cattura autorizzati, escluso comunque l'uso di reti a scopo venatorio, nonché le persone autorizzate ad utilizzarli;

3) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo relative;

4) gli accertamenti ed i controlli da effettuarsi e gli organi ad essi preposti.

Quando si invocano le ragioni indicate alla lettera c) del primo comma del presente articolo, possono promuovere la procedura tendente a stabilire deroghe il Ministro dell'agricoltura e delle foreste o le singole regioni. La relativa richiesta è depositata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e contemporaneamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione il Ministro dell'agricoltura e delle foreste o singole regioni possono produrre proprie osservazioni. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina svolge una istruttoria tecnica e formula parere motivato. La concessione o meno della deroga è adottata con decreto del Presidente della Repubblica.

In nessun caso si possono concedere le deroghe previste dal precedente comma, per consentire l'abbattimento o la cattura delle specie incluse nella direttiva comunitaria n. 79/409, allegato I, annesso alla presente legge.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo le deroghe possono essere disposte anche su richiesta di singole regioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente e sentito, ove occorra, l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Le deroghe non possono superare il periodo di tempo strettamente necessario ad ovviare alle particolari ragioni che ne hanno giustificato l'adozione e non possono superare la durata di due anni.

## ART. 10.

*(Relazione annuale alla Commissione delle Comunità europee).*

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 marzo di ogni anno, provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 9.3 della direttiva comunitaria n. 79/409 anche sulla base di documentate relazioni delle regioni che confermino l'applicazione delle disposizioni che precedono e che consentano al Governo ogni opportuna verifica.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette alla Commissione delle Comunità europee le informazioni necessarie per l'adozione di misure appropriate, per coordinare le ricerche e gli studi per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della avifauna, nonché, ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della direttiva comunitaria ai sensi dell'articolo 12 della stessa.

## ART. 11.

*(Relazione del Governo al Parlamento al termine del biennio).*

Allo scadere del biennio dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo

presenta al Parlamento una relazione sulla conformità degli interventi regionali alle finalità della presente legge.

## ART. 12.

*(Divieti).*

La lettera *t)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituita dalla seguente:

« *t)* commerciare o detenere per vendere uccelli vivi o morti, o parti di essi, non appartenenti alle specie seguenti:

germano reale (*Anas platyrhynchos*);

pernice rossa (*Alectoris rufa*);

pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*);

starna (*Perdix perdix*);

fagiano (*Phasianus colchicus*);

colombaccio (*Columba palumbus*) ».

Per le modifiche dell'elenco di cui al primo comma, valgono le disposizioni dell'articolo 6 della direttiva comunitaria n. 79/409.

## ART. 13.

*(Abrogazione di norme).*

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

## ALLEGATO I

della direttiva comunitaria n. 79/409

1. Strolaga maggiore (*Gavia immer*);
2. Berta maggiore (*Calonectris diomedea*);
3. Uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*);
4. Uccello delle tempeste codaforcuta (*Oceanodroma leucorhoa*);
5. Cormorano, razza continentale (*Phalacrocorax carbo sinensis*);
6. Tarabuso (*Botaurus stellaris*);
7. Nitticora (*Nycticorax nycticorax*);
8. Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*);
9. Garzetta (*Egretta garzetta*);
10. Airone bianco maggiore (*Egretta alba*);
11. Airone rosso (*Ardea purpurea*);
12. Cicogna nera (*Ciconia nigra*);
13. Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*);
14. Mignattaio (*Plegadis falcinellus*);
15. Spatola (*Platalea leucorodia*);
16. Fenicottero (*Phoenicopterus ruber*);
17. Cigno minore (*Cygnus colombianus bewickii* - *Cygnus bewickii*);
18. Cigno selvatico (*Cygnus cygnus*);
19. Oca lombardella, razza di Groenlandia (*Anser albifrons flavirostris*);
20. Oca facciabianca (*Branta leucopsis*);
21. Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*);
22. Gobbo rugginoso (*Oxyra leucocephala*);
23. Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*);
24. Nibbio bruno (*Milvus migrans*);
25. Nibbio reale (*Milvus milvus*);

26. Aquila di mare (*Haliaeetus albicilla*);
27. Avvoltoio degli agnelli (*Gypaetus barbatus*);
28. Capovaccaio (*Neophron percnopterus*);
29. Grifone (*Gyps fulvus*);
30. Avvoltoio (*Aegypius monachus*);
31. Biancone (*Circaetus gallicus*);
32. Falco di palude (*Circus aeruginosus*);
33. Albanella reale (*Circus cyaneus*);
34. Albanella minore (*Circus pygargus*);
35. Aquila reale (*Aquila chrysaetus*);
36. Aquila minore (*Hieraaetus pennatus*);
37. Aquila del Bonelli (*Hieraaetus fasciatus*);
38. Falco pescatore (*Pandion haliaeetus*);
39. Falco della regina (*Falco eleonora*);
40. Lanario (*Falco biarmicus*);
41. Falco pellegrino (*Falco peregrinus*);
42. Pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*);
43. Gru (*Grus grus*);
44. Gallina prataiola (*Tetrax tetrax* - *Otis tetrax*);
45. Otarda (*Otis tarda*);
46. Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*);
47. Avocetta (*Recurvirostra avosetta*);
48. Occhione (*Burhinus oedicephalus*);
49. Pernice di mare (*Glareola pratincola*);
50. Piviere tortolino (*Charadrius morinellus* - *Eudromias morinellus*);
51. Piviere dorato (*Pluvialis apricaria*);
52. Croccolone (*Gallinago media*);
53. Piro-piro boschereccio (*Tringa glareola*);
54. Falarope becco sottile (*Phalaropus lobatus*);
55. Gabbiano roseo (*Larus genei*);
56. Gabbiano corso (*Larus audouinii*);
57. Sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*);
58. Beccapesci (*Sterna sandvicensis*);

59. Sterna del Dougall (*Sterna dougallii*);
60. Sterna comune (*Sterna hirundo*);
61. Sterna codalunga (*Sterna paradisaea*);
62. Fraticello (*Sterna albifrons*);
63. Mignattino (*Chlidonias niger*);
64. Grandule (*Pterocles alchata*);
65. Gufo reale (*Bubo bubo*);
66. Gufo delle nevi (*Nyctea scandiaca*);
67. Gufo di palude (*Asio flammeus*);
68. Martin pescatore (*Alcedo atthis*);
69. Picchio nero (*Dryocopus martius*);
70. Picchio dorso bianco (*Dendrocopus leucotus*);
71. Pettazzurro (*Luscinia svecica*);
72. Magnanina (*Sylvia undata*);
73. Bigia padovana (*Sylvia nisoria*);
74. Picchio muratore corso (*Sitta whiteheadi*).

N. 2694

ART. 1.

*(Recepimento della direttiva).*

La direttiva n. 79/409/CEE con i relativi allegati, approvata dal Consiglio delle Comunità europee il 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è recepita integralmente con la presente legge, che ha lo scopo di salvaguardare la fauna selvatica e preservare, mantenere e ripristinare i biotipi e gli ambienti naturali anche da ogni forma di inquinamento.

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente legge non deve comunque provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione dell'avifauna migrante, con particolare riferimento al periodo della sua riproduzione, e durante il ritorno ai luoghi di nidificazione.

ART. 2.

*(Adeguamento della legislazione regionale).*

Le regioni a statuto ordinario adeguano la propria legislazione alla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro il medesimo termine di sei mesi, in base alle competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti, a dare attuazione alla predetta direttiva comunitaria n. 79/409 e forniscono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le notizie previste dalla direttiva stessa ai fini delle comunicazioni da inviare agli organi comunitari.

ART. 3.

*(Piani regionali di protezione — Indirizzo e coordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste).*

Le regioni predispongono i piani di protezione per ripristinare un adeguato equilibrio faunistico su tutto il territorio regionale, anche al fine di evitare l'uso di sostanze nocive per la fauna selvatica e ogni intervento che determini squilibri biologici sul territorio stesso, per consentire un'adeguata difesa, nella sua più ampia accezione, delle zone di protezione, di permanenza e conservazione dell'avifauna.

I piani di cui al precedente comma assicurano, oltre che le previsioni di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la conservazione ed il ripristino di *habitat* e di biotipi, nonché la protezione delle specie rare o minacciate da estinzione, con particolare riguardo a quelle elencate nell'allegato I della direttiva comunitaria n. 79/409, annesso, quale parte integrante, alla presente legge.

Tali specie fanno parte della fauna selvatica italiana e si considerano particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

I piani di cui al primo comma, che prevedono i progetti specifici di intervento ed i tempi della loro attuazione, sono approvati dal Consiglio regionale ed inviati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le variazioni ai piani stessi sono immediatamente trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei piani regionali di protezione sono previsti anche interventi per la protezione delle specie migratrici al fine di agevolare la riproduzione, la muta, lo svernamento e la sosta.

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento per la redazione dei piani di protezione di cui al primo comma, nonché in ordine a quanto previsto dal successivo

articolo 5, sono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentiti il Comitato tecnico venatorio nazionale e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste invia alla Commissione delle Comunità europee le informazioni previste dall'articolo 4 della direttiva comunitaria n. 79/409.

#### ART. 4.

(Specie cacciabili).

A parziale modifica dell'elenco delle specie di uccelli selvatici di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e successivi provvedimenti di variazione, non sono più ammessi l'abbattimento, la cattura, la detenzione o il commercio delle seguenti specie:

- calandro (*Anthus campestris*);
- prispolone (*Anthus trivialis*);
- passero (*Passer italiae*);
- passera mattugia (*Passer montanus*);
- passera oltremontana (*Passer domesticus*);
- storno (*Sturnus vulgaris*);
- fringuello (*Fringilla coelebs*);
- pispolo (*Anthus pratensis*);
- peppola (*Fringilla montifringilla*);
- frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);
- strillozzo (*Emberiza calandra*);
- colino della Virginia (*Colinus virginianum*);
- verdone (*Chloris chloris*);
- fanello (*Carduelis cannabina*);
- spinocello (*Anthus spinoletta*);
- cappellaccia (*Galerida cristata*);

- tottavilla (*Lullula arborea*);
- taccola (*Coloeus monedula*);
- corvo (*Corvus frugilegus*);
- cornacchia nera (*Corvus corone*);
- cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- gazza (*Pica pica*);
- pittima minore (*Limosa lapponica*).

Quando ciò non comporti il ricorso alla procedura di deroga a norma del successivo articolo 5 della presente legge, variazioni delle specie cacciabili di uccelli selvatici possono essere disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Per le seguenti specie, incluse nella direttiva comunitaria n. 79/409, allegato II/1, è confermato il divieto di caccia: oca granaiola (*Anser fabalis*), oca selvatica (*Anser anser*), pernice bianca di Scozia (*Lagopus lagopus scoticus et hibernicus*), piccione selvatico (*Columba livia*).

#### ART. 5.

(Deroghe: condizioni e limiti).

Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e fermi restando in ogni caso il divieto di ogni forma di uccellazione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonché gli altri divieti fissati dall'articolo 20 e le disposizioni contenute nell'articolo 8 della menzionata legge n. 968 del 1977 e quelle, riguardanti i periodi di caccia, recate nell'articolo 11 della legge stessa, le regioni, previo parere vincolante dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed anche con riguardo alle diverse esigenze di cui all'articolo 2 della direttiva comunitaria n. 79/409, disciplinano, con legge regionale, le deroghe previste dall'artico-

lo 9 della stessa direttiva per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque; per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

Il provvedimento di deroga, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, deve specificare:

1) le specie alle quali si applicano i quantitativi permessi;

2) i mezzi, gli impianti ed i metodi selettivi di uccisione e di cattura autorizzati, escluso comunque per ogni impiego, l'uso di reti, di lacci e vischio, non direttamente gestiti da Istituti scientifici di ricerca dipendenti dallo Stato, nonché le persone autorizzate ad utilizzarle;

3) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo relative;

4) gli accertamenti ed i controlli da effettuarsi e gli organi ad essi preposti.

L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina si pronuncia, in particolare, non oltre sessanta giorni dalla richiesta, sulla consistenza della specie oggetto della richiesta di deroga, sul rischio e pericolo di una sua eccessiva diminuzione o scomparsa, sui mezzi consentiti per l'eventuale prelievo.

Deroghe nell'interesse della sicurezza pubblica e di quell'area possono essere disposte dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

#### ART. 6.

*(Relazione annuale alla Commissione delle Comunità europee).*

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 marzo di ogni anno,

provvede agli adempimenti previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 anche sulla base di documentate relazioni delle regioni che confermino l'applicazione delle disposizioni che precedono e che consentano al Governo ogni opportuna verifica.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette alla Commissione delle Comunità europee le informazioni necessarie per l'adozione di misure appropriate, per coordinare le ricerche e gli studi per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della avifauna nonché, ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della direttiva comunitaria ai sensi dell'articolo 12 della stessa.

#### ART. 7.

*(Relazione del Governo al Parlamento al termine del biennio sperimentale).*

Allo scadere del biennio dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla conformità degli interventi regionali alle finalità della presente legge, ai fini di una riconsiderazione e di un eventuale aggiornamento della normativa nazionale di adeguamento ai principi comunitari volti alla conservazione degli uccelli selvatici, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge.

#### ART. 8.

*(Divieti).*

La lettera *t)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituita dalla seguente:

« *t)* commerciare o detenere per vendere uccelli morti, o parte di essi, non appartenenti alle specie seguenti:

germano reale (*Anas platyrhinchus*);

pernice rossa (*Alectoris rufa*);

pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*);

starna (*Perdix perdix*);  
fagiano (*Phasianus colchicus*);  
colombaccio (*Columba palumbus*);

È vietata in applicazione della direttiva comunitaria, ogni forma di commercio di uccelli vivi.

ART. 9.

*(Divieto di fucili a tre colpi).*

È vietato l'uso di armi semiautomatiche o automatiche a più di 2 colpi in

applicazione dell'articolo 8 della direttiva comunitaria n. 79/409.

ART. 10.

*(Stagione di caccia).*

Al fine di tutelare le popolazioni degli uccelli selvatici cacciabili durante il periodo della nidificazione, delle varie fasi della riproduzione e della dipendenza, in applicazione dell'articolo 7.4 della direttiva comunitaria n. 70/409 ed a modifica del secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e si chiude il 31 gennaio.